

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 042 DEL 26 MAGGIO 2015

OGGETTO: U.T. - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE – SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE – DELEGA FUNZIONI ALLA PROVINCIA DI BIELLA E APPROVAZIONE CONVENZIONE RELATIVA AI COMUNI RICOMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE "BIELLA"

L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 17,00 nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti n. 17 consiglieri e assenti n. 15.

AZAOUI Fatima	Assente	MANFRINATO Anna	
BARRASSO Pietro	Assente	MARTON Gianluca	
BRESCIANI Riccardo		MENEGON Francesca	
BUSCAGLIA Antonella	Assente	MERLO Fabrizio	
COGOTTI Greta		MOSCAROLA Giacomo	Assente
D'ANGELO Claudia	Assente	PARAGGIO Amedeo	Assente
DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea	Assente	POSSEMATO Benito	
FARACI Giuseppe		RAISE Dorianò	Assente
FOGLIO BONDA Andrea	Assente	RAMELLA GAL Antonio	Assente
FURIA Paolo		RASOLO Giuseppe	
GAGGINO Massimiliano	Assente	RINALDI Giovanni	Assente
GALUPPI Paolo		RIZZO Paolo	
GENTILE Donato	Assente	ROBAZZA Paolo	Assente
IACOBELLI Cinzia		ROSSO Simone	
LEONE Sergio		SACCA' Antonio	
MAIO Federico	Assente	ZUCCOLO Alessandro	

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI.

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: PRESA, ZAGO, BARRESI, VARNERO, LA MALFA, SALIVOTTI.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

N. 042 DEL 26.05.2015

U.T. - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE – SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE – DELEGA FUNZIONI ALLA PROVINCIA DI BIELLA E APPROVAZIONE CONVENZIONE RELATIVA AI COMUNI RICOMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE "BIELLA"

Il sig. Presidente apre la discussione sull'argomento in oggetto.

Intervengono l'Assessore sig. Presa, e i Consiglieri sigg.ri: Rosso, Rizzo.

Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE (in seduta pubblica)

Visti:

- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, che stabilisce disposizioni per il settore energetico atte a garantire la tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera c), secondo cui le attività di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge;
- il decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, avente ad oggetto interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale;
- il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
- la legge 4 giugno 2010, n. 96 concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge comunitaria 2009;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante, fra l'altro, l'attuazione della direttiva 2009/73/CE concernente il mercato interno del gas naturale;
- il decreto interministeriale del 19 gennaio 2011 emanato tra il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, sulla determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale;
- il decreto interministeriale del 21 aprile 2011 emanato tra il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante

disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art.28 del D.Lgs.n.164/2000;

- il decreto interministeriale del 18 ottobre 2011 emanato tra il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, sulla determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale;
- il decreto interministeriale n. 226 del 12 novembre 2011 emanato tra il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, recante *"Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'articolo 46 bis del D.L. n° 159/2007, convertito in legge con modificazioni dalla legge n° 222/2007"*;

Preso atto che:

- con il decreto del 19 gennaio 2011, è stata effettuata una prima suddivisione del territorio nazionale, individuando *"gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas"* in un numero complessivo di 177 e rinviando ad un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, l'indicazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale;
- con successivo decreto del 18 ottobre 2011, sono stati individuati i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale, individuando, nell'allegato 1 del decreto medesimo, n. 81 Comuni facenti parte dell'ambito territoriale "Biella";
- ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di cui al D.M. n. 226/2011, è previsto di demandare, da parte degli Enti Locali concedenti, al Comune capoluogo di Provincia, qualora appartenente all'ambito, o alla Provincia negli altri casi, il ruolo di stazione appaltante, così come definito dall'art. 1, comma 1, lett. m) del Regolamento, per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas in forma associata, secondo la normativa vigente in materia di Enti Locali;
- nel caso dell'Ambito Territoriale Minimo "Biella", il capoluogo è il Comune di Biella e che questo per i motivi indicati nella propria deliberazione di Giunta Comunale n. 377 del 12/12/2014 ha delegato alla Provincia di Biella il ruolo di stazione appaltante, anche ai sensi dell'art. 1, comma 88, della legge 56/2014;

Considerato che:

- la Provincia di Biella ha accettato la delega del Comune di Biella per svolgere le funzioni di stazione appaltante della procedura di gara, giusto decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 09.01.2015, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del DM 226/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
- ai sensi dell'art.2, comma 5 del D.M. 226/2011, al fine di attribuire alla Stazione appaltante la funzione di controparte del contratto di servizio è prevista espresa delega degli Enti Locali concedenti;

Atteso che:

- il Comune di Biella appartiene all'ambito territoriale minimo (ATEM) denominato "BIELLA", unitamente ad altri 80 Comuni;
- la gara, tramite procedura ristretta, per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Biella ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.Lgs. 164/2000 e s.m.i. è stata esperita nella prima parte dell'anno 2011 (pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 20 dicembre 2010 e aggiudicazione definitiva in data 8 giugno 2011 con determinazione dirigenziale n. A1/154) e quindi quando la definizione normativa degli ambiti territoriali minimi, a mezzo dei quali gli Enti locali appartenenti agli stessi dovessero svolgere le gare, non era giunta a completa definizione. La gara è comunque stata esperita precedentemente anche all'entrata in vigore, in data 29 giugno 2011, del D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 93, che stabilisce che dalla medesima data *"l'affidamento avvenga esclusivamente per gara d'ambito, facendo salvo il proseguimento di gare comunali che prima di tale data abbiano pubblicato documenti di gara contenenti sia la definizione dei criteri di valutazione dell'offerta sia il valore di rimborso al gestore uscente"*;
- la concessione in essere per il comune di Biella scadrà pertanto in data successiva alla pubblicazione del bando, pertanto la rete di distribuzione gas dovrà essere riscattata dal gestore entrante in epoca successiva alla data di subentro nel resto dell'Atem, facendo salva la convenzione in essere fino alla sua naturale scadenza;

Ritenuto:

- a tal fine, necessario, quale Comune appartenente all'ambito territoriale "BIELLA", procedere al conferimento alla Provincia di Biella del ruolo di stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Regolamento *de quo*, nonché delega, in quanto espressamente richiesta, per le funzioni di cui al comma dello stesso articolo;
- altresì necessario disciplinare i rapporti tra i Comuni dell'Atem "BIELLA" attraverso l'approvazione e sottoscrizione di una apposita convenzione;

Visto l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni per stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Dato atto che la convenzione trova fondamento in disposizioni di legge e di regolamento, da ottemperare con tempestività, e che, pertanto, non è consentito il recesso, salvo che per espressa previsione normativa che dovesse sopravvenire nel corso di vigenza della convenzione relativamente alla modificazione del perimetro territoriale dell'ambito "BIELLA";

Visto che la Provincia di Biella, in qualità di stazione appaltante, ha inviato a tutti i Comuni dell'ambito Atem "BIELLA" una bozza della Convenzione allo scopo di condividerne i contenuti;

Dato atto che con il presente provvedimento di Consiglio Comunale viene approvato l'allegato schema di Convenzione finalizzata a disciplinare, tra l'altro, le funzioni della stazione appaltante e i compiti dei Comuni appartenenti all'Atem "BIELLA" e con lo scopo di organizzare e gestire gli adempimenti inerenti e conseguenti l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma convenzionata tra i Comuni ricadenti nell'ambito territoriale denominato "ATEM "BIELLA" (di seguito ATEM "BIELLA" o ATEM);

Precisato che la convenzione regola l'affidamento e lo svolgimento in forma associata e coordinata del servizio pubblico di distribuzione e misura del gas naturale per l'intero Ambito Territoriale "ATEM BIELLA" in tutte le sue fasi quali:

- attività propedeutiche e strumentali alla gara di affidamento;
- gestione delle fasi di gara fino alla formale aggiudicazione;
- affidamento del servizio e sottoscrizione del contratto di servizio di distribuzione del gas naturale;
- svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto di servizio stesso;

Rilevato che l'esercizio coordinato ed associato delle attività suddette è rivolto, in particolare, al perseguimento delle finalità quali:

- ottimizzare l'organizzazione e lo svolgimento dei compiti assegnati all'ATEM dalle normative in materia di distribuzione del gas naturale;
- assicurare una gestione professionale qualificata e ottimizzata di tutti gli adempimenti procedurali anche a carattere tecnico ed economico;
- avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale per:
 - ✓ garantire la concorrenza e l'efficienza nel settore del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale;
 - ✓ assicurare un adeguato livello di qualità e sicurezza e tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse nell'erogazione del servizio in condizioni di efficacia, efficienza, economicità gestionale e di adeguata redditività in armonia con gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio;
 - ✓ realizzare lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali assicurando la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo della distribuzione del gas naturale sull'intero territorio dell'ATEM e la tutela degli interessi di utenti e consumatori per quanto di competenza;

Atteso che la durata della convenzione è stabilita indicativamente in anni dodici e cessa comunque alla data di stipula del nuovo contratto di servizio successivo a quello a cui la convenzione si riferisce;

Constatato che l'Assemblea dei Sindaci, quale organo disciplinato nella convenzione, è competente a proporre modifiche e integrazioni alla convenzione, di natura sostanziale, dirette a variare anche parzialmente il contenuto e l'impianto della convenzione stessa e che tali deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci dovranno essere trasmesse a ciascun Comune ai fini della formale adozione del provvedimento di approvazione del nuovo testo di convenzione;

Posto che la convenzione prevede che, ad esclusivo scopo organizzativo interno funzionale alla costituzione del Comitato di monitoraggio, gli 81 comuni appartenenti all'ATEM sono raggruppati per aree omogenee e distinti in sotto-ambiti;

Evidenziato che la Provincia di Biella, nel ruolo di Stazione appaltante per l'ATEM, si impegna a svolgere il proprio compito in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla normativa vigente, sia nella fase di gara e di affidamento del servizio che in quella di gestione del contratto;

Visto che ciascun Comune convenzionato, con la sottoscrizione della convenzione, assume espressamente, a pena di segnalazione alle autorità competenti, specifici obblighi tra cui:

- rispettare il contenuto della Convenzione;
- fornire tutta la documentazione in possesso relativa al rapporto contrattuale in essere con il gestore uscente, nonché ogni elemento utile per le finalità della presente convenzione;

- collaborare tempestivamente ed efficacemente allo svolgimento delle attività previste dalle norme vigenti in materia di gare per la distribuzione del gas, nonché ai compiti delineati dalla convenzione;
- individuare, all'interno della proprio struttura, il nominativo del responsabile del procedimento, che fungerà da unico interlocutore per tutte le comunicazioni e gli adempimenti connessi all'attuazione della Convenzione;
- fornire alla Stazione appaltante gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell'affidamento, necessari per la predisposizione delle Linee Guida ed ogni ulteriore dato, documentazione ed informazione che la Stazione Appaltante ritenga necessario alla predisposizione del Bando di gara ed alla gestione delle fasi della stessa;
- collaborare con la Provincia di Biella, per il tramite del RUP, per gli adempimenti relativi alla verifica dei dati sugli impianti forniti dal Gestore uscente;

Rilevato che, al fine di assicurare adeguate forme di consultazione fra gli enti associati, nonché di gestire e vigilare sullo stato di attuazione della convenzione, sono previsti l'Assemblea dei Sindaci, e il Comitato di monitoraggio;

Rilevato altresì che la quota di rappresentanza del Comune, in seno all'Assemblea dei Sindaci, è determinata in millesimi in rapporto al numero di utenze gas servite (PdR) nel Comune rispetto al totale complessivo del numero di utenze gas servite dell'ATEM "BIELLA";

Rilevato che:

- le attività assegnate dal legislatore nella materia in oggetto, con particolare riferimento alle incombenze di cui al Regolamento di cui al D.M. n. 226/2011, si presentano notevolmente complesse ed articolate, richiedendo, da parte degli Enti Locali concedenti e della stazione appaltante, la conoscenza specialistica di materie interdisciplinari, correlate alla distribuzione del gas naturale secondo i nuovi schemi normativi e territoriali di cui alla vigente disciplina;
- in particolare, le attività di cui agli 5, 6, 7 e 8 del Regolamento di cui al D.M. n. 226/2011, per l'espletamento delle quali si rende necessario ricorrere a professionalità specifiche da individuare anche a mezzo - se del caso e dietro esclusiva valutazione della Stazione Appaltante - di avvalimento di procedure dell'evidenza pubblica;

Preso atto altresì dell'esigenza manifestata dalla Provincia di Biella in sede di conferenza degli Enti concedenti del 02 febbraio 2015, di individuare e nominare, per ciascun Ente di appartenenza all'ambito, un soggetto con funzioni di referente unico per il raccordo, con la Provincia medesima, di tutte le attività procedurali necessarie per l'espletamento delle funzioni assegnate alla stazione appaltante ed alle altre di cui al presente atto;

Visto:

- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii., di disciplina delle attribuzioni del Consiglio ed individuazione delle relative competenze;
- l'art. 50 del citato decreto, ad oggetto l'individuazione delle competenze del Sindaco;
- lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Cogotti e Faraci

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente deliberato,

1. di prendere atto dell'ambito territoriale minimo di appartenenza, Ambito di Biella, come individuato nell'Allegato 1 al Decreto Interministeriale del 18 ottobre 2011;
 2. di dare mandato al Sindaco, quale Rappresentante Legale dell'Ente e nell'espletamento delle funzioni attribuite dalla legge, di demandare alla Provincia di Biella, il ruolo di stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Regolamento di cui al D.M. n. 226/2011;
 3. di approvare il testo della convenzione, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 del testo unico degli Enti Locali e avente ad oggetto la regolazione dei rapporti tra i Comuni ricompresi nell'ambito territoriale "BIELLA";
 4. di dare atto che il Settore Programmazione Territoriale, Ambiente e Trasporti adotterà tutti i provvedimenti finalizzati a dare attuazione a quanto deliberato nel presente atto, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione nella forma della scrittura privata non autenticata;
 5. di conferire delega espressa per le funzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del citato articolo 2;
 6. di conferire delega per l'individuazione di professionalità specifiche - se del caso - da individuare anche a mezzo delle procedure dell'evidenza pubblica, per l'espletamento delle attività come specificate in premessa ed ulteriori eventualmente necessarie;
 7. di nominare quale Referente Unico per il raccordo con la Provincia di Biella, Stazione Appaltante, in merito a tutte le attività endoprocedimentali necessarie per l'espletamento delle attribuzioni di cui alla presente delibera, il Dott. Arch. Alberto Cecca, Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente e Trasporti.
Il soggetto nominato, nell'ambito delle funzioni e responsabilità attribuite in connessione al presente provvedimento, è anche responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 e ss. mm. ed ii.;
 8. di demandare all'ufficio competente la trasmissione di copia della presente delibera alla Provincia di Biella, per i successivi e consequenziali atti ed adempimenti di competenza.
-